**VERBALE DI ACCORDO**

ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno \_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_, n.\_, P.IVA\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con l’assistenza di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e

Filcams CGIL rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fisascat CISL rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uiltucs rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Premesso che**

1. in data \_\_\_\_\_è stato sottoscritto l’Accordo quadro tra la Regione \_\_\_\_\_\_\_\_ con le Parti Sociali per l’utilizzo della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
2. l’azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall’art. 19 del medesimo Decreto Legge;
3. per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d’intesa con le regioni nell’ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell’epidemia COVID-19 l’azienda ha subito un drastico calo dell’attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
4. le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

un drastico calo della clientela nel periodo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con la conseguente diminuzione del fatturato stimata nel \_\_\_\_\_\_ %

sospensione dell’attività per diminuzione di commesse/ordinativi;

numerose disdette di eventi già programmati per il periodo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura la pubblico dell’attività;

altri effetti (indicare quali)

1. Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell’attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a \_\_\_/o per n\_\_\_ lavoratori su un organico complessivo di\_\_, per un periodo dal \_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_ nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell’allegato 1 (All. 1).

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

1. le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all’azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell’emergenza epidemologica da COVID-19;
3. le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale dal \_\_\_\_\_\_\_\_ al\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive, come indicato in allegato;
4. le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
5. l’azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
6. gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell’INPS, come previsto dall’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
7. si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
8. Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_/\_\_/\_\_\_\_

 Firme